

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 39

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'Art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (funzionamento dei gruppi consiliari), all'Art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 1 del 4 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1972

1. Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/1972, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, gia' costituiti ai sensi dell'Art. 13, comma 1, del regolamento interno del consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo consigliere aderente al gruppo.».

Art. 2.

Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 20/1981

1. Dopo il comma 4-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 20/1981, da ultimo modificato dall'Art. 4 della legge regionale n. 50/2000, e' aggiunto il seguente:

«4-ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, gia' costituiti ai sensi dell'Art. 13, comma 1, del regolamento interno del consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e' determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unita' di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo consigliere aderente al gruppo.».

Art. 3.

Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. In deroga ai commi 2 e 4-bis dell'Art. 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), i consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facolta' di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, e' inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo e' versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.

2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli assessori in carica nell'ottava legislatura.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2006

p. Il presidente, il vicepresidente: Peveraro

(Omissis)